

"Gli orientamenti del giudice amministrativo sulla bonifica nel passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime"¹ (III)

Franco Giampietro – Andrea Quaranta

Nei precedenti interventi ([collegamento ipertestuale da inserire](#)) sono state affrontate le tematiche relative alla [disciplina transitoria](#) dettata dal T.U.A. in materia di bonifica dei siti inquinati e alla [responsabilità dei soggetti coinvolti nella procedura di bonifica](#).

Proseguendo nella rassegna critica della giurisprudenza amministrativa in materia di bonifica dei siti contaminati, esaminata alla stregua della dottrina, intendiamo ora focalizzare la nostra analisi sulla nuova disciplina dettata dall'art. 243 T.U. ambientale sulla **gestione delle acque di falda, emunte** durante la bonifica. (per un approfondimento analitico si rimanda il lettore all'articolo pubblicato sulla rivista Ambiente & Sviluppo, Ipsoa, n. 4/2008).

In generale, le problematiche sottostanti alla *gestione delle acque di falda*, emunte nell'ambito dei procedimenti di bonifica dei siti contaminati, hanno riguardato:

- ✓ la **qualificazione giuridica** delle acque *de quibus*;
- ✓ il **regime autorizzatorio** degli impianti di depurazione delle stesse e, infine,
- ✓ i **limiti di emissione** applicabili allo scarico.

Tali problematiche interpretative ed applicative sono state acute, in Italia, dalla *manca*za – nella disciplina **previgente** l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06, il c.d. "Testo Unico Ambientale" (*id est*: D.Lgs. n. 22/97, in materia di gestione dei rifiuti; D.Lgs. n. 152/99, relativo alla tutela delle acque dall'inquinamento; D.M. n. 471/99, concernente la disciplina sulla bonifica dei siti inquinati) – di una *chiara indicazione normativa*.

In questa situazione di *incertezza giuridica*, le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei procedimenti di bonifica, sulla scorta dell'opinione espressa dal Ministero dell'Ambiente, hanno qualificato le acque *de quibus* come "rifiuti liquidi", da trattare – ai fini dello smaltimento – in impianti autorizzati ai sensi della normativa sulla gestione dei rifiuti, con conseguente inapplicabilità della disciplina sugli scarichi idrici.

Tuttavia, tale *opzione* non solo ha contribuito a rendere **più farraginosi** i procedimenti di bonifica – arrecando **ulteriori oneri** amministrativi, sanzionatori ed economici in capo ai soggetti imprenditoriali operanti – ma, in alcuni casi, ha anche condotto a **conclusioni paradossali**.

Nelle situazioni in cui, infatti, le acque di falda, emunte nell'ambito di procedimenti di bonifica, venivano sottoposte a procedimenti depurativi in impianti posti al servizio dell'attività industriale, e ubicati all'interno del sito da bonificare (come nella fattispecie in esame), si arrivava all'**irragionevole e contraddittoria** conclusione che nello **stesso impianto** si effettuava, **contestualmente**:

- ✓ un'attività di **depurazione delle acque di processo** (al fine di ricondurle entro i *limiti di emissione* previsti dalla normativa in *materia di scarichi idrici*) e
- ✓ un'attività di **trattamento di "rifiuti"**, costituiti dalle acque di falda emunte (con caratteristiche simili a quelle di processo), da *scaricare* entro i *limiti, più*

¹ Estratto dell'articolo "Gli orientamenti del giudice amministrativo sulla bonifica nel passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime", di F. GIAMPIETRO – A. QUARANTA, pubblicato su Ambiente & Sviluppo, Ipsoa, n. 4/2008

severi, richiamati dal D.M. 471/99, anche se confluenti nello **stesso corpo ricettore** mediante la **medesima condotta**....

Tralasciando, in questa sede, l'analisi delle posizioni dottrinali in materia, per la quale si rimanda alla rivista Ambiente & Sviluppo, Ipsoa (n. 4/08), tale contributo intende focalizzare l'attenzione sull'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 243 del T.U.A., con il quale il legislatore delegato, nel tentativo di colmare il vuoto normativo, cui si è fatto riferimento, ha stabilito che:

- ✓ "le **acque di falda emunte dalle falde sotterranee**, nell'ambito degli *interventi di bonifica di un sito*, possono essere **scaricate**, *direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso*, **nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto** (art. 243, comma 1, D.Lgs. n. 152/06);
- ✓ in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, *ai soli fini della bonifica dell'acquifero*, è ammessa la *reimmissione*, previo trattamento, delle acque sotterranee nella stessa unità geologica da cui le stesse sono state estratte, indicando la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione/reimmissione. Le acque reimmesse devono essere state sottoposte ad un trattamento finalizzato alla bonifica dell'acquifero e non devono contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle presenti nelle acque prelevate" (art. 243, comma 2, D.Lgs. n. 152/06).

Una recente pronuncia del **TAR Catania (ordinanza n. 788 del 07.06.2007)**, adottata in sede cautelare, ha ritenuto **inammissibile** la *prescrizione* (adottata da un'Amministrazione Pubblica) che imponeva l'obbligo dell'autorizzazione ai sensi della normativa sui rifiuti in relazione alla gestione delle acque emunte, "*dovendosi esse, invece considerare acque reflue di provenienza industriale (art. 243 D.Lgs. n. 152/06)*".

A confermare lo stesso orientamento, nell'argomentata sentenza del **TAR Puglia – Sezione di Lecce n. 2247** del 4 aprile 2007 si legge che «*al fine di determinare il regime dei limiti di emissione applicabili alle acque trattate con il sistema di emungimentooccorre stabilire con precisionequale sarebbe....la destinazione delle acque trattate, ovvero:*

- a) *se esse siano destinate, a seguito dell'emungimento e del trattamento, ad essere **scaricate** nei corpi idrici superficiali: in tale ipotesi i limiti di emissione dovrebbero effettivamente coincidere con quelli (meno rigidi) previsti per gli scarichi idrici nei corpi recettori, oppure*
- b) *se esse siano destinate alla **reimmissione** in falda, a seguito dei trattamenti di disinquinamento, secondo le previsioni di cui all'Allegato 3 al D.M. 471 del 1999: in tale ipotesi i limiti di emissione dovrebbero, invece, coincidere con quelli (più rigidi) previsti dall'Allegato 1 – tabella "acque sotterranee" del D.M. 471 del 1999. (v. punto 8 a pag. 44 della sentenza).*

Più di recente, il **TAR Catania, Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 207**, ha ribadito che l'art. 243 del D.Lgs n. 152 del 2006 individua una disciplina per queste tipologie di acque reflue che può dirsi **speciale** rispetto alla nozione di scarico ordinaria e dalla quale si evince l'intenzione del legislatore di riferirsi, per la gestione delle acque di

falda emunte nelle operazioni di MISE/bonifica, alla normativa sugli scarichi idrici e non a quella sui rifiuti: da ciò consegue la **non applicabilità**, per le stesse acque, **della disciplina sui rifiuti**, che è incompatibile con la prima ai sensi dell'art. 185, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 152 del 2006.

Infine, anche il **TAR Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 90 del 28 gennaio 2008)** ha affermato che "le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito, **sono riconducibili al paradigma delle acque reflue di provenienza industriale**, a termini dell'art. 243, c. 1 del D.Lgs. n. 152/2006: pertanto, i limiti da rispettare allo scarico sono quelli della emissione in acque reflue industriali in acque superficiali, di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte III del D.Lgs. n. 152 del 2006, non quelli di cui all'Allegato I - Tabella "Acque sotterranee" del D.M. 471 del 1999.